

Regolamento del Comitato Studentesco

(ratificato dal Consiglio di Istituto in data 14/06/2017, in seguito alla delibera del 30/03/2017; emendato successivamente in data 15/05/2018)

TITOLO I: FINALITÀ DEL COMITATO STUDENTESCO

Art. 1 - Finalità della scuola

1.1 La scuola è luogo di istruzione, formazione ed educazione. L'acquisizione di conoscenze e competenze e lo sviluppo delle capacità connesse ad una coscienza critica si realizzano mediante lo studio, il confronto e lo scambio delle prospettive culturali e delle idee.

1.2 Di questo processo gli studenti sono protagonisti e artefici insieme alla Dirigenza, al corpo docente ed al personale scolastico.

Art. 2 - Finalità del Comitato Studentesco

Il Comitato Studentesco è previsto dal D.L.vo 16/04/1994 n. 297 agli art. 13 commi 4 e 5 e dalla Direttiva 03/04/1996 n. 133 all'art. 6 come espressione dei rappresentanti di classe degli studenti. Esso è quindi la legittima espressione e rappresentanza della volontà e degli orientamenti di tutti gli studenti dell'Istituto e l'organo di organizzazione autonoma della partecipazione degli studenti alla vita scolastica. Il Comitato Studentesco collabora alla salvaguardia dei diritti e all'espletamento dei doveri degli studenti senza discriminazione alcuna.

TITOLO II: ORGANI DEL COMITATO STUDENTESCO

Art. 3 - Organi del Comitato Studentesco (C.S.)

1. L'Assemblea del Comitato Studentesco (A.C.S.);
2. Il Direttivo del Comitato Studentesco (D.C.S);

Art. 4 - Composizione del Comitato Studentesco

4.1 Il Comitato Studentesco è composto da tutti i rappresentanti di classe degli studenti, dai rappresentanti d'Istituto degli studenti e dai rappresentanti della Consulta Provinciale. Al proprio interno, al fine di rendere più agevole il funzionamento dello stesso, l'Assemblea del Comitato Studentesco esprime un Direttivo del Comitato e delega a quest'ultimo le proprie funzioni. L'Assemblea potrà poi essere riconvocata ogni qualvolta i rappresentanti d'Istituto lo richiedano o, alternativamente, quando siano verificate le condizioni di cui all'art. 8.1 del presente regolamento e solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

4.2 Fin quando non viene eletto il Presidente dell'Assemblea (vedi art. 5), questa è presieduta da un Segretario provvisorio nominato fra i rappresentanti d'Istituto prima dell'apertura dell'Assemblea stessa. Al Segretario provvisorio spettano le funzioni di moderare il dibattito, leggere l'ordine del giorno e redigere il verbale dell'Assemblea. Egli è da considerarsi responsabile di ogni comportamento assunto all'interno di quest'ultima.

Art. 5 - Composizione del Direttivo del Comitato Studentesco e procedura d'elezione dei membri che lo compongono

5.1 Il Direttivo del Comitato si compone di:

1. 10 membri elettivi, ripartiti fra 7 membri eletti tra gli studenti del secondo biennio e del monoennio e 3 membri eletti tra gli studenti del primo biennio;
2. 6 membri di diritto, fra cui i 4 rappresentanti d'Istituto e i 2 rappresentanti di Consulta; qualora vi fossero studenti eletti per entrambi gli organi al contempo, diminuirebbe parallelamente il numero di membri di diritto.

5.2 I membri elettivi del Direttivo sono eletti dai componenti dell'Assemblea del Comitato fra gli studenti dell'Istituto che hanno scelto di presentare loro candidatura scritta ai rappresentanti d'Istituto, prima dell'apertura della medesima Assemblea. L'elezione avviene alla prima seduta annuale.

5.3 Si può candidare ogni studente dell'Istituto al Direttivo del Comitato Studentesco e non solo gli studenti che già compongono il Comitato; qualora l'Assemblea di quest'ultimo eleggesse studenti esterni al medesimo per il suo Direttivo, questi eletti diverrebbero parte anche del Comitato Studentesco stesso.

5.4 Il voto è segreto ed ogni membro del Comitato può esprimere fino a due preferenze.

5.5 Le schede vengono scrutinate dai rappresentanti d'Istituto durante l'Assemblea, affinché al termine di questa si conoscano già i componenti del Direttivo.

5.6 Al fine di garantire una corretta rappresentanza di tutte le componenti studentesche e di promuovere l'interesse verso la vita scolastica attiva sin dal primo biennio, 3 dei 10 posti elettivi sono riservati alle classi di questa fascia d'età: solo qualora non vi fossero abbastanza candidature da parte degli studenti del primo biennio sarà, perciò, possibile che questi posti vengano occupati da studenti provenienti dal secondo biennio o dal monoennio finale. Analogamente, allo scopo di favorire la rappresentanza di ogni indirizzo di studio dell'Istituto nel Direttivo, ognuno di questi dispone di un posto garantito in esso.

5.6-bis Le elezioni si svolgono secondo le modalità e l'iter indicati nella preposta documentazione elettorale, allegata al presente regolamento.

5.7 All'interno del Direttivo, si eleggono, sempre mediante votazione segreta:

1. Il Presidente del Comitato Studentesco e del Direttivo dello stesso, proposto dai rappresentanti d'Istituto, votato da questi ultimi ed eletto fra loro;
2. Il Vicepresidente, eletto fra i membri elettivi unitamente ai rappresentanti di Consulta Provinciale e votato unicamente da questi ultimi, con la funzione di sostituire il Presidente in caso di assenza in ogni sua funzione (anche chiedere la convocazione delle assemblee del Comitato e/o del suo Direttivo, se necessario);
3. Il Segretario, eletto fra i membri del Direttivo tutto ed avente il compito di redigere il verbale dell'Assemblea (da consegnare entro 7 giorni dalla data di svolgimento della stessa) e coadiuvare il Presidente (o, alternativamente, il Vicepresidente) nella gestione della medesima.

TITOLO III: FUNZIONI DEL COMITATO STUDENTESCO E DEI SUOI ORGANI

Art. 6 - Funzioni del Presidente del Comitato Studentesco e del Direttivo dello stesso

6.1 Il Presidente presiede le riunioni del Comitato Studentesco e del Direttivo, è responsabile del corretto funzionamento delle assemblee e concorda con il Dirigente Scolastico gli orari di convocazione e le integrazioni all'ordine del giorno.

6.2 Convoca le assemblee del Comitato e del Direttivo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

6.3 Accerta la presenza del numero legale (metà più uno dei componenti), dichiara aperta la seduta, regola la discussione, pone in votazione le proposte di deliberazione e ne proclama l'esito, dichiara sciolta la seduta.

6.4 Secondo quanto deciso dal Direttivo, dispone la relazione annuale della programmazione svolta durante l'anno scolastico, da presentare alla Dirigenza.

6.5 Garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti alle assemblee.

6.6 Firma le deliberazioni ed i verbali delle assemblee insieme al segretario (ed eventualmente, qualora il Presidente non avesse compiuto la maggiore età, insieme ad un membro maggiorenne del Direttivo, vedi art. 7 comma 10).

6.7 In caso di assenza del Segretario durante un'assemblea, nomina un Segretario supplente incaricato di fare le sue veci nella medesima.

Art. 7 - Attribuzioni del Comitato Studentesco (e sue funzioni delegate al Direttivo)

7.1 Il Comitato Studentesco è il principale organo decisionale degli studenti. L'assemblea è chiamata a decidere su questioni importanti della vita dell'Istituto e su quanto ha riferimento con la vita della scuola.

7.2 Alle assemblee del Comitato Studentesco e del Direttivo possono partecipare, se convocate in orari extrascolastici e se autorizzati dall'organo stesso, tutti gli studenti interessati senza diritto di voto. Al contrario, se convocate in orario scolastico, la presenza di studenti non facenti parte degli organi di cui sopra a queste riunioni è subordinata all'autorizzazione del Dirigente Scolastico.

7.3 Oltre ai compiti espressamente indicati dal D.L.vo n. 297/94 agli artt. 13 e 14, può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto, al Collegio dei Docenti o al Dirigente Scolastico nei rispettivi ambiti di competenza.

7.4 Il Comitato Studentesco (o il suo Direttivo) può segnalare eventuali problematiche all'interno della scuola, che saranno sottoposte all'attenzione del Dirigente Scolastico ed eventualmente valutate all'interno degli organi collegiali. Il Comitato Studentesco può, inoltre, proporre temi per l'Assemblea d'Istituto, per le attività scolastiche e promuovere eventuali iniziative dell'istituzione scolastica sul territorio previa autorizzazione della Dirigenza.

7.5 Il Direttivo del Comitato può essere riunito prima di ogni Consiglio d'Istituto per discutere sui punti all'ordine del giorno della seduta. Successivamente, discute i resoconti fatti dai rappresentanti delle decisioni prese in seno al Consiglio d'Istituto.

7.6 Cura ed estende i rapporti con le altre componenti (genitori, collaboratori scolastici, docenti e Dirigenza).

7.7 Formula proposte indirizzate agli altri organi collegiali dell'Istituto per la realizzazione di attività parascolastiche ed extrascolastiche, volte a garantire un servizio informativo--formativo su tematiche di interesse giovanile come da art. 4 del DPR 567/96.

7.8 Può realizzare, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto, attività di autofinanziamento come da art. 8 comma 2c del DPR 567/96.

7.9 Esprime parere vincolante sull'accettazione di somme provenienti da privati approvate dal Consiglio d'Istituto come da art. 8 comma 2d del DPR 567/96.

7.10 A tal fine, poiché sono possibili deliberazioni del Comitato (o del suo Direttivo) in ambito economico, ogni documento approvato dall'assemblea in questione deve essere controfirmato anche da un componente maggiorenne del Direttivo, oltre che dal Presidente e dal segretario.

7.11 Garantisce la reale fruizione da parte degli studenti dei diritti loro connaturati, nell'ambito di un processo di sensibilizzazione della coscienza critica.

7.12 Porta a conoscenza degli studenti tutte le iniziative realizzate a livello locale o nazionale in merito a progetti di riforma del sistema scolastico, al fine di produrre un vivace e costruttivo dibattito sulle prospettive dell'ordinamento scolastico italiano.

TITOLO IV: CONVOCAZIONE DEL COMITATO STUDENTESCO

Art. 8 - Modalità di convocazione del Comitato Studentesco

8.1 Il Comitato Studentesco viene convocato dal Presidente o dal 20% degli studenti dell'Istituto o dal 50% dei membri di diritto; il Direttivo viene convocato a seguito della richiesta del Presidente o della maggioranza dei suoi membri.

8.2 Il Direttivo e il Comitato Studentesco possono essere convocati in caso di necessità dal Dirigente Scolastico.

8.3 Le convocazioni del Direttivo e del Comitato Studentesco da parte del Dirigente Scolastico non vanno ad influire sul monte ore a disposizione degli studenti.

8.4 Mensilmente e subordinatamente all'autorizzazione del Dirigente Scolastico, il Comitato Studentesco o il suo Direttivo possono essere convocati una volta in orario scolastico (fino ad un massimo di due ore consecutive) ed una in orario pomeridiano, relativamente alla disponibilità degli ambienti scolastici.

8.5 La richiesta di convocazione del Comitato Studentesco e/o del Direttivo deve essere presentata al

Dirigente Scolastico con almeno 5 giorni di lezione d'anticipo, deve essere formulata in forma scritta, deve contenere l'ordine del giorno e può essere presentata dal Presidente o dal Vicepresidente.

8.6 Il Presidente può revocare una convocazione presentando però motivazione scritta, pubblicandola all'albo se richiesto.

TITOLO V: OPERAZIONI DI VOTO

Art. 9 - Operazioni di voto

9.1 Le operazioni di voto, ad eccezione dell'elezione dei membri elettivi del Direttivo e delle cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario del D.C.S., si svolgono a voto palese.

9.2 In caso di parità, riscontrata durante approvazioni di delibere, risulta determinante il voto del Presidente dell'organo.

9.3 In caso di parità di voti ottenuti e di requisiti necessari al rivestimento di una carica (vedasi art. 5 comma 6, relativamente alla specifica composizione del Direttivo), riscontrata durante le elezioni, risulta eletto il candidato più anziano.

TITOLO VI: PROVVEDIMENTI VERSO MEMBRI NON ADEMPIENTI I LORO OBBLIGHI

Art. 10 – Provvedimenti verso membri non adempienti i loro obblighi

10.1 I membri del Direttivo sono tenuti a prestare un comportamento consono ad un corretto svolgimento dell'assemblea, non disturbandone in nessuno modo il regolare esercizio. Il Presidente può optare, in caso di eventuali atti comportamentali inadeguati alle circostanze, per le seguenti soluzioni coercitive, in ordine di gravità:

- 1. Richiamo:** provvedimento punitivo di minor entità, adottabile in ogni caso si ritenga che lo studente interessato turbi tramite proprie azioni, parole o gesti la discussione in oggetto. Analogamente, sono passibili di richiamo anche coloro colti ad utilizzare dispositivi elettronici in modo improprio ed a consumare cibi e bevande durante lo svolgimento dell'assemblea. Il raggiungimento di 3 ammonizioni porta l'immediato allontanamento del membro dall'assemblea stessa;
- 2. Allontanamento:** provvedimento di grave entità, esso obbliga lo studente che lo subisce a lasciare immediatamente la sede dell'assemblea in corso (qualora l'assemblea sia tenuta in orario di lezioni, è fatto obbligo allo studente allontanato di rientrare nella rispettiva classe), vietando lui di prendere parte alla successiva riunione del Direttivo; sarà proprio nella suddetta seduta dell'organo (in assenza dello studente allontanato) che i restanti membri discuteranno in merito all'eventuale riammissione o espulsione dello stesso (le modalità decisionali verranno sviluppate nell'ultimo spazio dedicato al provvedimento di espulsione);
- 3. Espulsione:** provvedimento più grave, consiste in un'irreversibile e inoppugnabile destituzione del membro interessato, in seguito ad un precedente allontanamento (comminato ai sensi del precedente punto del presente regolamento). A differenza degli altri provvedimenti, stabiliti a descrizione del Presidente, l'espulsione può essere arrecata solo a seguito di una votazione, svolta a voto segreto, tra tutti i membri del Direttivo. Pertanto, l'iter relativo all'espulsione di un componente del Direttivo si articola dapprima tramite il provvedimento di allontanamento (impartito direttamente o a seguito di 3 richiami), dopo del quale il Presidente è tenuto a inserire nell'o.d.g. della riunione successiva una voce espressamente dedicata alla votazione atta a riammettere o ad espellere definitivamente lo studente; è richiesta una maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ di tutti i componenti dell'assemblea per consentire allo studente allontanato di riprendere regolarmente il proprio titolo all'interno della stessa.

10.2 I membri di diritto del Direttivo del Comitato Studentesco non possono, per via del titolo stesso che detengono, essere espulsi dal presente organo, ma rimangono passibili dai provvedimenti di “richiamo” ed “allontanamento” sopra descritti.

10.3 In caso di assenze per impedimenti di diverso genere, gli studenti interessati saranno tenuti a fornire una motivazione al Presidente.

10.4 Si considerano “giustificate” le assenze derivate unicamente da malattia o dalla contemporanea partecipazione ad altre attività scolastiche. In questo ultimo caso, spetta unicamente allo studente scegliere se prendere parte all’assemblea o assentarsi da essa, senza ricadute sul computo delle assenze.

10.5 In seguito ad un reiterato numero di assenze ingiustificate consecutive, 2 nello specifico, il membro interessato decade automaticamente. La riammissione dello studente a membro dell’assemblea è determinata da una votazione del Direttivo nella prima riunione utile: è ritenuta necessaria una maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ di tutti i componenti dell’assemblea per riammettere lo studente interessato. Raggiunte le 3 assenze ingiustificate complessive il membro decade irrevocabilmente da componente del Direttivo.

10.6 In seguito all’espulsione di un membro, il Presidente sarà tenuto a procedere alla sostituzione dello stesso consultando i risultati dell’elezione del Direttivo del Comitato Studentesco dell’anno scolastico corrente, scegliendo il candidato con il maggior numero di preferenze (mantenendo, però, sempre rappresentati tutti gli indirizzi di studio e, se possibile, 3 membri del primo biennio).

10.7 Qualora una maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ di tutti i componenti del Direttivo ritenga inadeguato l’operato di una delle 3 principali cariche del medesimo (Presidente, Vicepresidente e Segretario), la stessa ha diritto di presentare al Presidente una richiesta straordinaria di assemblea del Direttivo o un’integrazione all’o.d.g. di un’assemblea già fissata, avente come scopo la destituzione dello studente interessato dall’incarico che riveste. In sede di assemblea, è prevista una votazione a voto segreto, nella quale la destituzione viene comminata se si pronunciano favorevoli i $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto all’elezione della carica interessata. Particolarmente, si ricorda quanto segue:

1. Per l’elezione e la destituzione del Presidente la votazione coinvolge solo i rappresentanti di Istituto;
2. Per l’elezione e la destituzione del Vicepresidente la votazione coinvolge i restanti membri del Direttivo (membri elettivi e rappresentanti di Consulta Provinciale);
3. Per l’elezione e la destituzione del Segretario la votazione coinvolge tutti i componenti del Direttivo del Comitato Studentesco.

In caso di destituzione, si procede immediatamente alla rielezione per la carica rimasta vacante, con le procedure di cui all’art. 5 del presente Regolamento.

10.8 Ogni membro del Direttivo è da ritenersi immediatamente decaduto nel caso venisse colto in flagranza di chiare violazioni del regolamento scolastico; nello specifico si ritiene applicabile tale provvedimento nei seguenti casi:

- Sospensioni dalle attività scolastiche per motivi disciplinari;
- Violazione della legge antifumo all’interno dei locali scolastici;
- Atti vandalici rivolti ad ambiente e relativa strumentazione didattica;
- Atti di bullismo o cyberbullismo;
- Provata consumazione di sostanze stupefacenti e alcolici all’interno dei locali scolastici.

TITOLO VII: RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Art. 11 - Ruolo del Dirigente Scolastico nelle riunioni del Comitato Studentesco

11.1 Possono partecipare alla seduta il Dirigente Scolastico o un suo delegato, che può intervenire sui punti posti all’o.d.g. dal Dirigente Scolastico stesso e sui punti autonomamente fissati dagli studenti.

11.2 Il Dirigente Scolastico o il suo delegato ha potere di intervento nel caso di violazione del

regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento (D.L.vo cit. art. 14 c. 5); ciò comporta la possibilità di allontanamento di chi turba lo svolgimento della riunione o, in casi di particolare gravità, la sospensione o lo scioglimento della riunione.

TITOLO VIII: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL COMITATO STUDENTESCO

Art. 12 - Modifiche al regolamento del Comitato Studentesco

Il presente regolamento può essere emendato o abrogato (con conseguente cessazione dell'esistenza del Comitato Studentesco stesso) dal Consiglio d'Istituto a maggioranza qualificata dei $\frac{4}{5}$ dei suoi membri. Il Comitato Studentesco è tenuto a prendere atto di tali provvedimenti senza diritto di impugnazione.